

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

15° anno n. L 177

4 agosto 1972

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio, del 2 agosto 1972, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi	1
Regolamento (CEE) n. 1675/72 del Consiglio, del 2 agosto 1972, che fissa l'aiuto nel settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 1972/1973 . . .	3
Regolamento (CEE) n. 1676/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	5
Regolamento (CEE) n. 1677/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	7
Regolamento (CEE) n. 1678/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	9
Regolamento (CEE) n. 1679/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala	11
Regolamento (CEE) n. 1680/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso	14
Regolamento (CEE) n. 1681/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso	16
Regolamento (CEE) n. 1682/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso	18
Regolamento (CEE) n. 1683/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	20
Regolamento (CEE) n. 1684/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . .	22
Regolamento (CEE) n. 1685/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate	23

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1686/72 della Commissione, del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi	26
Regolamento (CEE) n. 1687/72 della Commissione, del 2 agosto 1972, relativo a misure concernenti sementi raccolte prima del 1° gennaio 1972	27
Regolamento (CEE) n. 1688/72 della Commissione, del 2 agosto 1972, relativo a misure transitorie applicabili al regno dei Paesi Bassi per quanto riguarda la concessione dell'aiuto alla produzione nel settore delle sementi	28
Regolamento (CEE) n. 1689/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere destinato al Cile a titolo d'aiuto comunitario al Comitato internazionale della Croce Rossa	29
Regolamento (CEE) n. 1690/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, che sopprime le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di pesche	32
Regolamento (CEE) n. 1691/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, che fissa, per la prima gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1560/72, il prezzo massimo dello zucchero bianco da consegnare all'UNRWA	33

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1674/72 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 1972

che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 prevede la possibilità di concedere un aiuto per la produzione di talune sementi e che occorre stabilire le norme generali di applicazione di tale disposizione ;

considerando che l'aiuto può essere concesso soltanto per la produzione di sementi di base o di sementi certificate e che è opportuno definire tali prodotti senza ambiguità ;

considerando che, per permettere un controllo, le sementi di base e le sementi certificate devono essere prodotte nel quadro di contratti di moltiplicazione debitamente registrati e che i centri sementi ed i costitutori devono essere ufficialmente riconosciuti o registrati ;

considerando che, per motivi di ordine amministrativo, è necessario limitare la concessione dell'aiuto, in ciascuno Stato membro, ai prodotti raccolti sul territorio di tale Stato ;

considerando che per il buon funzionamento del regime di aiuto è necessario un sistema di controllo

per garantire che l'aiuto venga accordato soltanto per i prodotti che ne possono formare oggetto ;

considerando che l'aiuto comporta spese ; che a norma delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2358/71, le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano a questo aiuto e che occorre quindi constatare che il finanziamento dell'aiuto in questione è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'aiuto che viene fissato, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71, è concesso, nei modi indicati negli articoli seguenti, per le sementi di base e per le sementi certificate
 - quali definite dalla direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽³⁾ modificata da ultimo dalla direttiva del 30 marzo 1971 ⁽⁴⁾,
 - conformi alle norme e condizioni previste da dette direttive e
 - ufficialmente certificate.

2. A decorrere dal 1° febbraio 1973, nel caso dei nuovi Stati membri e a titolo transitorio, l'aiuto è concesso anche alle sementi di base e alle sementi certificate che formano oggetto di una decisione d'equivalenza del Consiglio.

Articolo 2

Tali sementi devono essere prodotte

- a) nel quadro di un contratto di moltiplicazione, stipulato fra un centro sementi o un costitutore,

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. 125 del 11. 7. 1966, pag. 2298/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 24.

da un lato, e un moltiplicatore di sementi, dall'altro,

- b) ovvero direttamente dal centro sementi o dal costituente ; tale produzione è attestata da una denuncia di moltiplicazione.

Articolo 3

I centri sementi ed i costitutori di cui all'articolo 2 sono riconosciuti o registrati dagli Stati membri.

Il riconoscimento o la registrazione effettuati da uno Stato membro sono validi per tutta la Comunità.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro concede l'aiuto unicamente per le sementi raccolte sul proprio territorio nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l'aiuto.

L'aiuto è concesso ai moltiplicatori di sementi in modo da garantire la parità di trattamento dei beneficiari, qualunque sia il luogo del loro stabilimento nella Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1972.

Articolo 5

Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo inteso ad accertare l'adempimento delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto. Essi provvedono in particolare alla registrazione dei contratti e delle denunce di moltiplicazione di cui all'articolo 2.

Articolo 6

1. L'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 risponde alla nozione d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

2. Le spese risultanti dall'aiuto di cui al paragrafo 1 corrispondono agli importi versati conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 e alle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

REGOLAMENTO (CEE) N. 1675/72 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 1972

che fissa l'aiuto nel settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 1972/1973

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per talune sementi elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71, che saranno commercializzate durante la campagna 1972/1973, la situazione del mercato nella Comunità e la sua prevedibile evoluzione non consentono di garantire un equo reddito ai produttori; che è opportuno compensare con un aiuto una parte dei loro costi di produzione;

considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2358/71 tale

aiuto deve essere fissato tenendo conto, da un lato, della necessità di garantire l'equilibrio fra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di collocamento di detta produzione e, dall'altro, dei prezzi di tali prodotti sui mercati esterni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1972/1973 l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 è fissato come indicato in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1972.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

T. WESTERTERP

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto u.c./100 kg
ex 12.03 C	(I) GRAMINEAE Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreb. Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. (tardivo) Lolium perenne L. (altri) Lolium x hybridum Hausskn. Phleum pratense L. Poa nemoralis L. Poa pratensis L. (II) LEGUMINOSAE Medicago sativa L. (ecotipi) Medicago sativa L. (varietà) Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Vicia sativa L.	25 25 18 20 18 8 18 14 8 30 18 18 5 6 10 20 8

REGOLAMENTO (CEE) N. 1676/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1972

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1630/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1630/72 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 174 del 1^o. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 agosto 1972 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	61,43
10.01 B	Frumento duro	65,36 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
10.02	Segala	52,29 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	47,32
10.04	Avena	47,52
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	45,44 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	5,32
10.07 B	Miglio	29,66
10.07 C	Sorgo	44,78
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	101,82
11.01 B	Farine di segala	83,61
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	109,97
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	109,96

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1677/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1972

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1631/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 174 del 10. 8. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 agosto 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali ⁽¹⁾

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0,37	0,37	0,37
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0,18
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1678/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1972

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/72 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁶⁾,

prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando tuttavia che, secondo l'articolo 2 del regolamento n. 633/67/CEE, il correttivo applicabile all'importo della restituzione fissata in anticipo per una esportazione da effettuarsi dopo il terzo mese seguente quello in cui il titolo è stato rilasciato, deve essere fissato in funzione delle prospettive di evoluzione del mercato; che si possono quindi prendere in considerazione le disponibilità e l'evoluzione prevedibile del mercato comunitario da un lato, e d'altro lato, l'evoluzione a termine del mercato mondiale ed in particolare dei mercati le cui esigenze specifiche hanno resa necessaria la fissazione di restituzioni differenziate;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 dell'11. 7. 1972, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 agosto 1972 che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1	6° term. 2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato :							
	— per le esportazioni verso :							
	— le zone I a), IV b) e V b)	0	0	0	0	-3	-3	-3
	— la Jugoslavia e il Portogallo	0	0	0	0	-3	-3	-3
	— il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	0	0	0	0	-3	-3	-3
	— le altre destinazioni	0	0	0	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0	0	0	0
10.03	Orzo :							
	— per le esportazioni verso :							
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	0	0	0	0	0	0	0
	— le altre destinazioni	0	0	-1,8	-2,0	-7	-7	-7
10.04	Avena	0	0	0	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	-	-	-
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0	0	0	0

N.B. : Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6.5.1972).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1679/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1972

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi ed i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti criteri

specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 ⁽⁵⁾ ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67

⁽²⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 agosto 1972 che fissa le restituzioni per i cereali
e le farine, semole e semolini di frumento o di segala

(u.c. / t)

Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero ⁽¹⁾ e frumento segalato : — per le esportazioni verso : — le zone V, IV b), I a) e la Jugoslavia — il Portogallo — il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera — le zone II, III, VI e VII — gli altri paesi terzi — per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso : — il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	54,00 52,00 50,00 46,00 37,50 40,00 50,00
10.01 B	Frumento duro	34,00
10.02	Segala ⁽¹⁾	53,50
10.03	Orzo : — per le esportazioni verso : — l'Ungheria — la zona IV — la zona I a), la penisola iberica, la Jugoslavia, la Polonia e Malta — il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera — gli altri paesi terzi	50,50 47,50 46,50 45,50 40,50 42,50
10.04	Avena : — per le esportazioni verso : — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera — gli altri paesi terzi	38,50 42,50
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23,50
10.07 C	Sorgo	27,50
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero ⁽²⁾ : — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso : — la zona I a) e V a) (ad eccezione della Nigeria) — la zona IV — le zone V b), VI, VII e I c) e la Nigeria — gli altri paesi terzi — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900	77,00 82,00 80,00 71,00 67,25 62,50

		(u.c. / t)
Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 A (seguito)	— tenore in ceneri da 901 a 1100 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— le zone V b), VI e VII	69,80
	— gli altri paesi terzi	57,80
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,60
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900	48,00
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	80,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1150	73,25
	— tenore in ceneri da 1151 a 1600	60,75
	— tenore in ceneri da 1601 a 2000	51,95
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 950 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— le zone V b), VI e VII a) e I c)	80,00
	— le zone I a) e V a)	77,00
	— gli altri paesi terzi	71,00
	— tenore in ceneri da 951 a 1300 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— la zona V a)	69,80
	— gli altri paesi terzi	63,80
	— tenore in ceneri da 1301 a 1500 :	
— per le esportazioni verso :		
— la zona V a)	62,15	
— gli altri paesi terzi	56,15	
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero ⁽²⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— le zone V b), VI e I c)	80,00
	— la zona I a) e V a)	77,00
— gli altri paesi terzi	71,00	

¹⁾ La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non hanno subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

²⁾ La restituzione è concessa solo alle farine, semole e semolini di frumento tenero fabbricati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

N.B. Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6. 5. 1972).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è 2 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1680/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1972

che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 382/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, nel caso in cui la moneta di un paese terzo si discosta dai margini di fluttuazione stabiliti negli accordi di Washington, del 18 dicembre 1971, è opportuno, previa consultazione del Comitato monetario, prendere in considerazione, per il calcolo dei prelievi, un tasso di conversione basato sul corso di mercato di tale moneta ;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 382/72 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nell'allegata tabella del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 49 del 25. 2. 1972, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 agosto 1972 che fissa i prelievi applicabili al riso
e alle rotture di riso

N. della tariffa	Designazione delle merci	Paesi terzi	(u.c. / 100 kg.)	
			SAMA PTOM (*) (**)	
10.06	Riso :			
	A. Risone o riso semigreggio :			
	I. risone :			
	a) a grani tondi	7,816	4,059	
	b) a grani lunghi	9,864	5,185	
	II. riso semigreggio :			
	a) a grani tondi	9,770	5,074	
	b) a grani lunghi	12,330	6,482	
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :			
	I. riso semilavorato :			
	a) a grani tondi	12,422	6,178	
	b) a grani lunghi	19,701	10,183	
	II. riso lavorato :			
a) a grani tondi	13,230	6,584		
b) a grani lunghi	21,120	10,924		
C. Rotture	4,220	2,101		

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(**) Questo prelievo è applicabile soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1681/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1972

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'expiration del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/71 ⁽³⁾;considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁵⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1613/71 ⁽⁶⁾; che per il prezzo cif di

acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1972.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 agosto 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso ⁽¹⁾

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	C. Rotture	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/72.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1682/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1972

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi ed i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo ⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE ⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale ; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68 ⁽⁶⁾, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando

la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima ;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture ;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12.1971, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. 311 del 21.12.1967, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 241 del 5.10.1967, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 25.7.1968, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 agosto 1972 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (u.c. / 100 kg)
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. Risone o riso semigreggio :</p> <p> I.</p> <p> II. riso semigreggio :</p> <p> a) a grani tondi :</p> <p> — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 7,000</p> <p> — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 7,150</p> <p> b) a grani lunghi :</p> <p> — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 7,500</p> <p> — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 7,520</p> <p>B. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p> I. riso semilavorato :</p> <p> a) a grani tondi :</p> <p> — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 7,399</p> <p> — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 8,826</p> <p> b) a grani lunghi :</p> <p> — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 9,650</p> <p> — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 10,640</p> <p> II. riso lavorato :</p> <p> a) a grani tondi :</p> <p> — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 7,880</p> <p> — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 9,400</p> <p> b) a grani lunghi :</p> <p> — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 10,350</p> <p> — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 11,400</p> <p>C. spezzato 3,000</p>	

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

N.B. : Le zone sono quelle stabilite dall'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6. 5. 1972).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1683/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1972

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo ;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE ⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso ;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a

termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE ; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁶⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione ;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 4 agosto 1972 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 agosto 1972 che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1
10.06	Riso : A. Risone o riso semigreggio : I. risone : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. riso semigreggio : a) a grani tondi b) a grani lunghi B. Riso semilavorato o riso lavorato : I. riso semilavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. riso lavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi C. Rotture	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1684/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1972

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1394/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, nel caso in cui la moneta di un paese terzo si discosta dai margini di fluttuazione stabiliti negli accordi di Washington del 18 dicembre 1971, è opportuno, previa consultazione del comitato monetario, prendere in considerazione, per il

calcolo dei prelievi, un tasso di conversione basato sul corso di mercato di tale moneta ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1394/72, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 75 del 28.3.1972, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 149 del 1° 7.1972, pag. 59.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / 100 kg)
		Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati	
	I. zucchero bianco	13,69
	II. zucchero greggio	11,85 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	13,69
II. zucchero greggio	11,85 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1685/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1972

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1613/72⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1613/72 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute negli articoli 1 bis e 2 del regolamento (CEE) n. 1025/68⁽⁴⁾.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 1.

(3) GU n. L 170 del 28. 7. 1972, pag. 25.

(4) GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1686/72 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1972

relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio, del 2 agosto 1972 ⁽²⁾, ha fissato le norme generali per la concessione e il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi; che spetta alla Commissione adottare le relative modalità di applicazione;

considerando che per garantire il buon funzionamento del regime di aiuto è necessario registrare i contratti di coltura e le dichiarazioni di coltura sufficientemente presto per poter effettuare i controlli necessari;

considerando che un termine può essere necessario per lo stabilimento di sementi o al costituente per trattare, condizionare e far certificare le sementi consegnate dall'agricoltore moltiplicatore; che pertanto l'aiuto può essere concesso a quest'ultimo solo vari mesi dopo il raccolto, ma che è opportuno fissare una data limite;

considerando che le domande di aiuto presentate dai moltiplicatori di sementi devono comportare le indicazioni minime necessarie per il controllo;

considerando che è opportuno prevedere le misure necessarie qualora uno stabilimento di sementi o un costituente di uno Stato membro moltiplichi sementi in un altro Stato membro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 è disciplinata dalle seguenti modalità.

Articolo 2

Gli Stati membri possono fissare annualmente le date ultime per la registrazione dei contratti e di-

chiarazioni di moltiplicazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1674/72.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso al moltiplicatore di sementi a sua richiesta da presentare dopo il raccolto e prima di una data fissata dallo Stato membro interessato per ciascuna specie o gruppo di varietà.

2. Lo Stato membro versa l'ammontare dell'aiuto al moltiplicatore entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto.

Articolo 4

La domanda di aiuto da presentare deve contenere queste indicazioni minime:

- nome ed indirizzo del richiedente,
- quantità di sementi certificate prodotte per moltiplicazione espresse in quintali con un decimale,
- numero di registrazione del contratto o della dichiarazione di moltiplicazione.

La domanda è corredata dalla prova che i quantitativi di sementi in questione sono stati ufficialmente certificati.

Articolo 5

Uno stabilimento di sementi o un costituente che moltiplica o fa moltiplicare sementi in uno Stato membro diverso da quello del riconoscimento o della registrazione, deve fornire al primo Stato membro, a richiesta di quest'ultimo, tutti i dati necessari relativi al controllo del diritto all'aiuto.

Articolo 6

Ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle disposizioni e misure adottate in applicazione del regime di aiuti istituito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1687/72 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1972

relativo a misure concernenti sementi raccolte prima del 1° gennaio 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2358/71 ha previsto la possibilità di concedere un aiuto alla produzione di alcune sementi ;

considerando che tale aiuto comunitario è concesso solo a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1972/1973 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio, del 2 agosto 1972, che fissa le norme generali per la concessione e il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi ⁽²⁾, prevede che l'aiuto è concesso solo per le sementi raccolte durante l'anno civile nel corso del quale inizia la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato detto aiuto ;

considerando che alcune quantità di sementi raccolte anteriormente al 1° gennaio 1972 sono ancora in commercio ; che tali sementi sono state prodotte sotto il regime nazionale in vigore prima dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71, regime comprendente varie misure di protezione all'importazione ; che la soppressione di tali misure può implicare un deterioramento delle condizioni di collocamento dei prodotti di cui trattasi ;

considerando che in tali condizioni è opportuno consentire la concessione di aiuti nazionali destinati ad ovviare a tale problema transitorio ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato non sono applicabili agli aiuti concessi dagli Stati membri alle persone che al 1° luglio 1972 detengono nel proprio territorio sementi certificate delle specie o gruppi di varietà che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71, raccolte sul territorio della Comunità prima del 1° gennaio 1972 e ancora in commercio e destinate ad essere utilizzate sul proprio territorio.

L'ammontare di questi aiuti non può superare l'importo degli aiuti fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/72 del Consiglio, del 2 agosto 1972, che fissa l'aiuto nel settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 1972/1973 ⁽³⁾, previa detrazione dell'importo degli aiuti di cui il prodotto ha beneficiato nel regime nazionale.

Articolo 2

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione, in merito alle misure adottate nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Vedasi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1688/72 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1972

relativo a misure transitorie applicabili al regno dei Paesi Bassi per quanto riguarda la concessione dell'aiuto alla produzione nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1972/1973, gli aiuti nel settore delle sementi sono stati fissati solo il 2 agosto 1972, con regolamento (CEE) n. 1675/72 del Consiglio del 2 agosto 1972 ⁽²⁾; che i contratti, in virtù dei quali le sementi che beneficiano di tali aiuti sono state prodotte, furono, generalmente conclusi prima della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del regolamento (CEE) n. 2358/71; che l'assegnazione di tutto l'aiuto al solo moltiplicatore, come prevede l'articolo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio, del 2 agosto 1972, che fissa le regole generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi ⁽³⁾, può, nei Paesi Bassi, perturbare in alcuni casi l'equilibrio di tali contratti a detrimento del costitutore o dello stabilimento delle sementi; che, per rimediare a tale inconveniente

che è dovuto essenzialmente al passaggio dal precedente regime nazionale al regime comunitario, è opportuno prevedere che il regno dei Paesi Bassi possa decidere che, in certi limiti, il costitutore o lo stabilimento delle sementi si sostituisca al moltiplicatore in quanto beneficiario dell'aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1972/1973, il Regno dei Paesi Bassi può, in deroga alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71, decidere che, fino a concorrenza del 20 % dell'importo dell'aiuto, il costitutore o lo stabilimento di sementi di sostituisca al moltiplicatore in quanto beneficiario dell'aiuto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ Vedasi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1689/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1972

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere destinato al Cile a titolo d'aiuto comunitario al Comitato internazionale della Croce Rossa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1852/69 del Consiglio, del 16 settembre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere al Programma alimentare mondiale e al Comitato internazionale della Croce Rossa ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2078/71 ⁽⁴⁾, prevede che 3 000 tonnellate di latte scremato in polvere in possesso degli organismi d'intervento siano messe a disposizione del Comitato internazionale della Croce Rossa, qui di seguito denominato CICR ;

considerando che il CICR ha chiesto la fornitura urgente di 135 tonnellate di latte scremato in polvere destinato al Cile ; che, tenuto conto delle giacenze di cui dispongono gli organismi d'intervento e della situazione del mercato del latte scremato in polvere, i quantitativi richiesti possono essere messi a disposizione dell'organismo d'intervento tedesco ;

considerando che è d'altronde necessario designare i depositi nei quali devono essere ritirati i detti quantitativi ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1852/69, ai trasportatori è accordata un'indennità corrispondente alle spese di trasporto dal deposito nel quale il latte scremato in polvere è immagazzinato dagli organismi d'intervento fino alla fase fob ; che, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento, l'importo di tale indennità è determinato in linea di massima secondo la procedura di gara ; che è opportuno prevedere che l'organismo d'intervento interessato indichi la gara ;

considerando che dall'accordo sottoscritto dal CICR risulta che l'importo delle spese intervenute tra la fase fob e la fase cif sarà rimborsato dopo l'opera-

zione al CICR, su presentazione dei documenti giustificativi, dalla Comunità economica europea ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1852/69, l'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione del CICR 135 tonnellate di latte scremato in polvere, destinato al Cile, che hanno formato oggetto delle misure d'intervento previste all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. Il latte scremato in polvere risponde, per quanto concerne la qualità e il condizionamento, alle condizioni fissate nell'allegato I dell'accordo allegato alla decisione del Consiglio, del 20 marzo 1970, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo d'aiuto alimentare ⁽⁵⁾.

L'imballaggio del latte scremato in polvere deve portare una scritta indicante in lettere di almeno 1 cm di altezza : « Leche desnatada en polvo / Donación de las Comunidades Europeas ».

Articolo 2

1. La consegna del latte scremato in polvere è effettuata dopo il 15 e prima del 31 agosto 1972. Il CICR deve precisare tale data.

2. Il latte scremato in polvere viene ritirato nei depositi il cui elenco figura in allegato.

3. L'organismo d'intervento assicura il trasporto fob del latte scremato in polvere al porto d'imbarco di Brema e/o Amburgo.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 237 del 20. 9. 1969, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 30. 9. 1971, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 5. 1970, pag. 14.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento indice una gara per determinare l'indennità corrispondente alle spese di consegna dal deposito fino alla fase fob.

2. Le condizioni di gara garantiscono la parità d'accesso ad ogni trasportatore interessato e formano oggetto, almeno dieci giorni prima della data limite per la presentazione delle offerte, di una pubblicazione ufficiale adeguata.

Articolo 4

L'organismo d'intervento provvede il più sollecitamente possibile, al versamento ai trasportatori aggiudicatari dell'indennità corrispondente alle spese di consegna dal deposito dell'organismo d'intervento fino alla fase fob.

Articolo 5

L'organismo d'intervento vigila affinché il latte scremato in polvere messo a disposizione sia effettivamente consegnato fob al porto d'imbarco di cui all'articolo 2, paragrafo 3,

Articolo 6

Nessuna restituzione all'esportazione e nessun importo di compensazione sono concessi al latte scremato in polvere consegnato a norma del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

*ALLEGATO***Depositi nei quali deve essere ritirato il latte scremato in polvere**

Lagerhaus Nordwest
Rudolph & Co. KG

1000 Berlin 10
Franklinstraße 8

Lager : Berlin-Charlottenburg

Lagerhaus- und Hafen-
Betriebsgesellschaft mbH

1000 Berlin 42
Tempelhofer Damm 227 - 235

Lager : Berlin-Boden 9

Lagerhaus Reinickendorf
Spedition und Lager
Max Stenschke und Rudolf Hoppe

1000 Berlin 13
Thaters Privatweg

Lager : Tyssenstraße

Meierei-Zentrale GmbH

1000 Berlin 44
Bergiusstraße 55

Lager : Zwinglistraße

Riwi Schälmmühle und Nahrungsmittelwerk
Martin Richter GmbH

1000 Berlin 20
Verl. Daumstraße

Lager : Riwi-Haselhorst

Schenker und Co. GmbH
Internationale Transporte

1000 Berlin 42
Bessemerstraße 38 - 42

Lager : Berlin-Bessemerstraße
Berlin-Naumannstraße

Westfälische Transport AG

1000 Berlin 20
Postfach 169

Lager : Zeugamt

Behala Berliner Hafen- und
Lagerhaus Betriebe

1000 Berlin 65
Westhafenstraße 1

Lager : Spandau
Neuendorfer Straße
Wexstraße
Westfälische Straße

REGOLAMENTO (CEE) N. 1690/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1972

che sopprime le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di pesche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1486/72 della Commissione, del 12 luglio 1972⁽²⁾, ha adottato misure di salvaguardia applicabili nel settore delle pesche ;

considerando che attualmente la maggior parte della produzione comunitaria di pesche è già commercializzata ;

considerando che dall'entrata in vigore delle misure di salvaguardia è stato constatato un aumento del livello dei prezzi sui mercati comunitari ; che, tenuto conto del collocamento della maggior parte della produzione comunitaria, si può prevedere una certa stabilità dei corsi per questo prodotto nelle prossime settimane ;

considerando che in tale situazione ritiri relativi a quantità importanti di pesche non sono più da temere ;

considerando che nei principali paesi fornitori della Comunità, le disponibilità diminuiranno nel corso delle prossime settimane ;

considerando che l'apprezzamento della situazione del mercato qui sopra ripresa nei punti considerati, porta alla conclusione che il mercato della Comunità non rischia più di subire, per il fatto delle importazioni dei prodotti che sono stati oggetto di misure di salvaguardia, delle gravi perturbazioni suscettibili di mettere in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ; che in tali condizioni è opportuno sopprimere le misure di salvaguardia all'importazione di pesche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1486/72 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 157 del 13. 7. 1972, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1691/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1972

che fissa, per la prima gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1560/72, il prezzo massimo dello zucchero bianco da consegnare all'UNRWA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1475/72 del Consiglio, del 10 luglio 1972, relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 1560/72 della Commissione, del 20 luglio 1972, relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco destinato all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare ⁽²⁾, gli Stati membri indicano una gara permanente che verte sul prezzo di 4 000 tonnellate di zucchero bianco della categoria 1 da consegnare all'UNRWA stadio cif, sotto paranco, porti di sbarco Beirut (Libano) ed Ashdod (Israele), condizionato in sacchi nuovi di juta di 50 chilogrammi di peso netto con o senza rivestimento interno di polietilene; che, a norma del disposto dell'articolo 11 del medesimo regolamento, il prezzo massimo dello zucchero da consegnare è fissato, dopo esame delle offerte, secondo la procedura prevista dall'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE ⁽³⁾; che l'esame delle offerte conduce, per la

prima gara parziale, a fissare il prezzo massimo come indicato nell'articolo 1 e pertanto a chiudere la gara permanente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara parziale, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1560/72 e per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 2 agosto 1972, il prezzo massimo delle 4 000 tonnellate di zucchero bianco da consegnare all'UNRWA è fissato in 1 079 890 unità di conto.

Articolo 2

La gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1560/72 è chiusa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

in ciascuno degli Stati membri.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 157 del 13. 7. 1972, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 165 del 21. 7. 1972, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato delle nuove EURONORM:

			<i>Prezzi in unità di conto</i>
EURONORM	23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy	1,15
EURONORM	61-71	Barre esagonali laminate a caldo	0,35
EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,85
EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico	0,50
EURONORM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico	0,85
EURONORM	88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità	1,65
EURONORM	89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità	1,15
EURONORM	90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM	93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,50
EURONORM	98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferro-manganese — Metodo elettrometrico	0,50
EURONORM	103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai	3,00
EURONORM	105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione	0,50
EURONORM	106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo	1,65

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse:

	Circolare d'informazione n. 1	Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici	0,85
EURONORM	1-55	Ghise e ferroleghie	1,15
EURONORM	2-57	Prova di trazione per l'acciaio	0,85
EURONORM	3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	0,50
EURONORM	4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	0,50
EURONORM	5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	0,50
EURONORM	6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	0,50
EURONORM	7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	0,50
EURONORM	8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	0,50
EURONORM	9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	0,35
EURONORM	10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	0,35
EURONORM	11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	0,70
EURONORM	12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM	13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM	14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	0,50
EURONORM	15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	0,50
EURONORM	16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze	1,70
EURONORM	18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	0,50
EURONORM	19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	0,35
EURONORM	20-60	Definizione e classificazione degli acciai	0,35

EURONORM	21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	0,50
EURONORM	22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura	0,85
EURONORM	24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	25-67	Profilati, laminati mercantili, lamiere e nastri larghi da 3 mm e più, larghi piatti, di acciaio d'uso generale da costruzione — Prescrizioni di qualità . . .	1,00
EURONORM	26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	0,50
EURONORM	27-70	Designazione convenzionale degli acciai (seconda edizione)	0,85
EURONORM	28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,85
EURONORM	30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	0,50
EURONORM	32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità	1,00
EURONORM	33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	0,85
EURONORM	34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,50
EURONORM	37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,85
EURONORM	38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,35
EURONORM	39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato	0,50
EURONORM	40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico	0,50
EURONORM	41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	0,70
EURONORM	42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	0,70
EURONORM	44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	0,50
EURONORM	46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1,00
EURONORM	47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità	1,15
EURONORM	48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	0,50
EURONORM	51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,50
EURONORM	52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	6,35
EURONORM	53-62	Travi ad ali larghe parallele	0,35
EURONORM	54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	0,35
EURONORM	55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,35
EURONORM	56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM	57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM	58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM	59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo	0,35

EURONORM	60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM	65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	0,35
EURONORM	66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	0,35
EURONORM	67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo	0,35
EURONORM	76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	0,50
EURONORM	77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità	0,85
EURONORM	78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	0,70
EURONORM	79-69	Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	0,85
EURONORM	80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM	81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	0,35
EURONORM	83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	2,15
EURONORM	84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	1,85
EURONORM	85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM	86-70	Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità	1,65
EURONORM	87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	1,80
EURONORM	91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,50
EURONORM	104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati	0,50

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente :

Nella Repubblica federale di Germania :

Beuth-Vertrieb GmbH
1 Berlin 30, Burggrafenstraße 4-7

Nel Belgio e nel Lussemburgo :

Institut belge de normalisation — I.B.N. —
Bruxelles 4, 29, avenue de la Brabançonne

In Francia :

Association française de normalisation
— A.F.N.O.R. —
Tour Europe, Cedex 7, 92 Paris - La Défense

In Italia :

Ente nazionale italiano di unificazione — U.N.I. —
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

Nei Paesi Bassi :

Nederlands Normalisatie-Instituut — N.N.I. —
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella 1003 — Lussemburgo 1.

